

# FUORI DALLA RETE

## PROCEDURE OPERATIVE PER LA TUTELA DELLE VITTIME MINORENNI DI ABUSO SESSUALE ONLINE

Latisana, E.I.T.M.F. 2016

# **CISMAI**

## **Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia**

Il CISMAI dal 1993 costituisce un'associazione che promuove informazione e formazione sui temi della violenza all'infanzia.

I soci CISMAI sono Centri e Servizi appartenenti al settore pubblico e al terzo settore, attivamente impegnati negli interventi di protezione e cura dei minori maltrattati e delle loro famiglie.

L'obiettivo fondamentale del CISMAI è «costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso intrafamiliare» (art. 1 Statuto).

Gloria Soavi, Presidente CISMAI

# LE FORME DI ABUSO SESSUALE ONLINE

- **ABUSO SESSUALE OFFLINE** documentato con video/immagini e diffuso in rete: è così definito un abuso sessuale su una persona minore di età, che sia commesso e successivamente immesso in rete, allo scopo di accreditarsi in circuiti pedofili o ai fini di scambio e/o lucro.
- **ADESCAMENTO (GROOMING)** si verifica quando l'adulto, con modalità manipolatorie, induce il minorenne ad instaurare una relazione, istigandolo a compiere atti sessuali online e/o ad ottenere un incontro sessuale offline;
- **CYBERSEX** in cui l'adulto e il minorenne compiono azioni sessuali esclusivamente via web;
- **SEXTING** nel quale due o più minorenni producono o si scambiano consensualmente messaggi, immagini, o video di tipo sessuale che, se diffusi dagli stessi o da altri minorenni via internet o cellulari, possono essere utilizzati da adulti abusanti. Il fenomeno del sexting si collega spesso a quello del cyberbullismo.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Convenzioni internazionali** ratificate dall'Italia che garantiscono protezione e tutela alle vittime di abuso sessuale online:

- **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (ratificata nel 1991) gli Stati si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minorenni («C.diStrasburgo»)(2006)** i minorenni devono ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione possa essere presa in debita considerazione.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali** (ratificata 2012) (« **C. di Lanzarote**») l'Italia ha rafforzato, attraverso la ratifica di questa convenzione, il proprio sistema di protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale online e si è adeguata alla legislazione degli altri Paesi Europei.

## NOVITA' PIU' IMPORTANTI DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE:

- Introduzione di due nuovi delitti come l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
- pene più severe per i delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minorenni;
- Reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minorenni;
- Inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile;
- Impossibilità di dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, nel caso di commissione di delitti contro minorenni;
- Accrescimento delle garanzie delle vittime e/o dei testimoni minorenni. In particolare «un ruolo centrale assume l'esperto in psicologia e psichiatria infantile nominato dal PM» per l'ascolto della persona minorenne in fase d'indagine).

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

- « Norme contro la violenza sessuale» (L.66 /1996);
- «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» (L. 03 agosto 1998 n.269);
- « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo internet» ( L. 06 febbraio 2006 n.38);
- Legge del 01 ottobre 2012 n. 172 di Ratifica della «Convenzione di Lanzarote»

## **REQUISITI MINIMI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE:**

- **Intervento Integrato Multidisciplinare**
- **Formazione Integrata**
- **Conoscenza base del funzionamento clinico**
- **Conoscenza del contesto**
- **Intervenire Tempestivamente**

## LE VITTIME

### FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI:

- Storie di abusi fisici o sessuali con esiti psicopatologici;
- Incertezza sulla propria identità sessuale, la rete diventa uno spazio di ricerca di informazioni e contatti per esplorare orientamenti sessuali stigmatizzati;
- Comportamenti devianti e esternalizzati;
- Storie di vittimizzazione subite in ambiente scolastico (bullismo e cyberbullismo);
- Desiderio di visibilità nel mondo dei coetanei e di conferme alla propria autostima, talora con rappresentazione falsata di sé;
- Insoddisfazione rispetto il proprio aspetto fisico;
- Basso livello di soddisfazione scolastica e bassa autostima;
- Assunzione di droghe;
- Difficoltà nei rapporti interpersonali e/o mancanza di relazioni interpersonali significative;
- Isolamento sociale;
- Difficoltà nelle relazioni familiari.

# LE VITTIME

## FATTORI DI RISCHIO FAMILIARI:

### **Fattori di rischio connessi alla dimensione RELAZIONALE FAMILIARE:**

- Difficoltà relazionali legate a fasi critiche del ciclo di vita (lutti, separazioni, malattie..);
- Comunicazioni disfunzionali;
- Scarsa attenzione per le caratteristiche specifiche del rapporto tra giovani e mondo virtuale;
- Scarsa partecipazione ai diversi contesti di vita e vissuti dei figli, comprese le relazioni sviluppate online;

### **Fattori di rischio connessi al COMPORTAMENTO DISFUNZIONALE e/o PREGIUDIZIEVOLE dei GENITORI:**

- Gestione inadeguata del sistema di regole familiari da parte dei genitori;
- Modelli educativi disfunzionali;
- Trascuratezza/maltrattamento fisico e psicologico / abuso sessuale.

### **Fattori di rischio specifici connessi a caratteristiche personali ea comportamenti dei GENITORI nell'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE:**

- Accentuato divario nella cultura digitale fra genitori e figli (digital divide);
- Mancanza di condivisione tra genitori e figli delle modalità di utilizzo della rete;
- Utilizzo delle tecnologie da parte dei genitori per la produzione, lo scambio e il commercio di materiale pedopornografico.

## DIFFERENZE ABUSO SESSUALE ONLINE RISPETTO ABUSO SESSUALE OFFLINE:


- Senso di **ambivalenza** di sentimenti nei confronti dell'abusante (rabbia, delusione, affetto, idealizzazione della relazione, giustificazione, protezione);
- **Confine online – offline**: ci troviamo davanti ad una situazione di doppio abuso, inizialmente online che a volte prosegue fuori dalla rete diventando un abuso diretto (offline);
- Senso di **impotenza** collegata a modalità spesso impreviste e tempi improvvisi di emersione dell'abuso (es. quando l'abuso emerge in seguito ad indagini delle FFOO), viene vissuta dal minore come perdita di controllo sulla propria vita, poiché le immagini diventano di pubblico dominio;
- Senso di **vergogna** collegata all'emersione delle immagini autoprodotte di tipo sessuale da parte degli adulti di riferimento;

## **VITTIME:**

**BAMBINI (0-12):** Sono vittime passive, inconsapevoli dell'abuso online subito.  
Filmati, video che vengono fatti avvengono a loro insaputa

**ADOLESCENTI:** Sono vittime che hanno un ruolo pro-attivo e accettano consapevolmente le richieste da parte degli adulti.

# LE FASI DELL'INTERVENTO



**RILEVAZIONE/  
EMERSIONE DEL  
CASO**



**SEGNALAZIONE**



**ASCOLTO**




**PRESA IN CARICO  
CLINICA E PSICO-SOCAILE**



**MODALITA' DI  
EMERSIONE DEL CASO**



**LA RACCOLTA DELLE  
INFORMAZIONI**



**Nelle prime fasi della rilevazione di un caso di abuso sessuale online è prioritaria**

**LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI**

**CHI E' COINVOLTO**

**COSA E' SUCCESSO**

**QUANDO E' SUCCESSO**

**DOVE E' SUCCESSO**

**COME E' SUCCESSO**

**Cose che gli operatori **NON DEVONO FARE** perché si possono compromettere le indagini e il percorso di protezione:**

- **Raccogliere direttamente elementi probatori (cercare immagini, aprire cartelle sul cellulare/computer della vittima, leggere o modificare conversazioni chat o email)**
- **Cancellare eventuali chat, email, immagini o video**
- **Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca**
- **Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o ad altri minorenni coinvolti**
- **Procedere a «interrogatori» di terze persone**

## **ABUSO EXTRAFAMILIARE**

### **È AUSPICABILE IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI**

**L'OPERATORE CHE RIFERISCE AI GENITORI DOVREBBE INDIVIDUARE UNO SPAZIO (TEMPO E LUOGO ADEGUATI) NEL QUALE RIFERIRE LA RIVELAZIONE RICEVUTA. RIPORTARE SOLO I TRATTI SALIENTI DEL CASO.**

## **ABUSO INTRAFAMILIARE**

### **NON SI DEVONO INFORMARE I GENITORI**

**I GENITORI NON DEVONO ESSERE INFORMATI POICHE' POSSONO NON ESSERE CHIARI DA SUBITO I DETTAGLI RELATIVI AL RUOLO DEI SINGOLI FAMILIARI O IL LORO COINVOLGIMENTO. SE COINVOLTI, INFATTI, POSSONO METTERE IN ATTO PRESSIONI PSICOLOGICHE O MINACCE PER FAR RITRATTARE IL MINORE**